

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA
IN OPERA DI ELEMENTI PORTABICICLETTE IN AREE
RICADENTI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DI ROMA
CAPITALE. CIG: 727502655F. CUP: J80D15000000006.**

Con la presente scrittura privata tra Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., Società in House di Roma Capitale, di seguito brevemente indicata come Roma Servizi, con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, per la quale interviene il, nato a il, in qualità di, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto ove sopra,

e

dall’altra parte la società, con sede in, Via, Codice Fiscale e Partita IVA n., risultata aggiudicataria della gara per l’affidamento della fornitura in opera di elementi portabiciclette in aree ricadenti all’interno del territorio di Roma Capitale e situate in scuole, uffici pubblici, stazioni della metropolitana, e altri poli attrattori e generatori di traffico, di cui al Bando di Gara n., come da, di seguito brevemente indicata come Appaltatore, per la quale interviene il, nato a, il, in qualità di, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra, si conviene e stipula quanto segue.

Premesse

- a) in esecuzione della deliberazione n. 350 della Giunta Capitolina di Roma Capitale – Roma Servizi ha ricevuto l’incarico (D.D. Dipartimento Mobilità e Trasporti n. 871 del 28 ottobre 2016) di espletamento delle attività per la realizzazione di parcheggi per

biciclette, da installare prioritariamente nelle scuole pubbliche e nelle stazioni/capolinea del trasporto pubblico, servizi locali e altri poli attrattori dei cittadini e generatori di traffico;

- b) con bando di gara n., Roma Servizi ha indetto procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 123, comma 3, e 60, del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;
- c) all'esito del previsto esperimento di gara, l'appalto suindicato è stato aggiudicato alla società
- d) l'aggiudicazione provvisoria è stata approvata con
- e) l'aggiudicatario, contestualmente all'offerta ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività stesse e sulla formulazione del prezzo;
- f) pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, Roma Servizi affida formalmente, alla società, l'appalto di esecuzione della fornitura in opera di elementi portabiciclette in aree ricadenti all'interno del territorio di Roma Capitale e situate in scuole, uffici pubblici, stazioni della metropolitana, e altri poli attrattori e generatori di traffico.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Roma Servizi affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione alcuna le condizioni del presente contratto, l'esecuzione della fornitura in opera di elementi portabiciclette in aree ricadenti all'interno del territorio di Roma Capitale e situate in scuole, uffici pubblici, stazioni della metropolitana e altri poli attrattori e generatori di traffico, di cui al bando di gara n. alle condizioni e prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale ed espressamente accettate dall'Appaltatore con l'offerta del, presentata in sede di gara.

2.1 L'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 1.1 del Capitolato Speciale cui, per brevità, si rimanda.

2.2 *Stipula dei contratti applicativi*

Le attività oggetto dell'Accordo Quadro saranno affidate, durante il periodo di validità dello stesso, sulla base delle esigenze espresse da Roma Capitale, mediante la stipulazione di singoli contratti applicativi, applicando i prezzi al netto del ribasso quotato in sede di gara, come da offerta allegata al presente Accordo Quadro che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

L'Appaltatore è fin d'ora obbligato alla stipulazione dei contratti applicativi, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente Accordo Quadro, purché la stipulazione stessa intervenga durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro medesimo.

Resta inteso che, qualora alla scadenza dell'Accordo Quadro, l'importo complessivo dei contratti applicativi sia inferiore a quello dello stesso, l'Appaltatore non avrà titolo alcuno per pretendere qualsivoglia indennizzo.

2.3 In particolare, contestualmente al presente Accordo Quadro, verrà sottoscritto il primo contratto applicativo per un importo di € 100.000,00 (euro centomila/00), oltre IVA, ed un quantitativo di portabiciclette ottenuto applicando il ribasso di gara sull'importo unitario posto a base di gara.

ART. 3 – IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'importo complessivo del presente Accordo Quadro è pari ad € 143.934,43 (euro centoquarantatremilanovecentotrentaquattro/43), oltre IVA, di cui € 12.000,00 (euro dodicimila/00), quali oneri per la sicurezza.

2.1 L'importo, che rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale comprende tutto quanto necessario per dare i prodotti richiesti pronti per l'uso e perfettamente adeguati allo scopo per il quale sono destinati, sarà corrisposto, previa contabilizzazione dei lavori, secondo le modalità di cui al successivo art.11.

2.2 Durata

Il presente Accordo Quadro ha la validità di diciotto mesi a far data dalla sottoscrizione dello stesso. L'Appaltatore prende atto che detta durata contrattuale potrà essere inferiore, in caso di esaurimento anticipato dell'importo complessivo di cui sopra.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del presente contratto, le attività di installazione dovranno avere inizio. Da tale data, attestata da apposito verbale di inizio attività, decorrerà il termine di 60 (sessanta) giorni per l'ultimazione delle stesse.

Prima della fornitura in opera, gli elementi forniti, che dovranno rispettare le specifiche di cui all'art. 1.1 del Capitolato Speciale, saranno oggetto di approvazione da parte del Direttore della Fornitura.

4.1 Nell'esecuzione delle attività contrattuali, l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei documenti contrattuali e seguire scrupolosamente le istruzioni del Direttore delle Fornitura. A tal fine, Roma Servizi si riserva ogni più ampia facoltà di indagini e accertamenti anche sulla rispondenza dei materiali utilizzati.

4.2 Con la sottoscrizione del verbale di inizio attività, l'Appaltatore dichiara di avere immediatamente pronti gli operai, i materiali e i mezzi d'opera occorrenti per il buon andamento e la puntuale esecuzione di ogni obbligo contrattuale.

4.3 L'uso dei macchinari e delle attrezzature dovrà essere eseguito nel rispetto dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica del territorio comunale e dettagliatamente indicati all'art. 6.3.2 del Capitolato Speciale.

4.4 L'Appaltatore prende atto che per le installazioni su strada dovrà comunicare con congruo anticipo agli uffici competenti, la data e la localizzazione del singolo intervento secondo quanto prescritto all'art. 6.3.3 del Capitolato Speciale.

4.5 Per quanto qui non espressamente indicato si rimanda all'art. 6 del Capitolato Tecnico.

ART. 5 - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Nell'eventualità che, successivamente alla emanazione dei programmi di fornitura, insorgano circostanze che impediscano temporaneamente e parzialmente il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente

contratto, il Direttore della Fornitura disporrà la sospensione, anche parziale, dandone riscontro in apposito verbale, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di proseguire le parti di attività eseguibili.

5.1 La sospensione potrà essere disposta anche nei casi di avverse condizioni climatiche o di forza maggiore e in tutte quelle circostanze che impediscano la esecuzione o realizzazione delle attività a perfetta regola d'arte.

5.2 Per la sospensione della fornitura, dovuta a cause non imputabili a Roma Servizi, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

5.3 Per quanto qui non espresso si rimanda all'art. 9 del Capitolato Speciale.

ART. 6 – GARANZIA

A partire dalla data del verbale di verifica positiva della fornitura, decorrerà il periodo di garanzia, fissato in 24 (ventiquattro) mesi.

Durante tale periodo l'Appaltatore è obbligato a rimuovere o sostituire, a suo totale carico, tutti quegli elementi che risultino difettosi per cause non dovute all'uso da parte di terzi.

6.1 L'Appaltatore dovrà provvedere a questi nuovi interventi entro dieci giorni dalla data della lettera di comunicazione di Roma Servizi.

A tal fine, l'Appaltatore prende atto che, il deposito cauzionale definitivo, di cui al successivo art 12, sarà svincolata a scadenza del suddetto periodo di garanzia.

ART. 7 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a totale carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi espressamente disciplinati all'art. 10 del Capitolato Tecnico, che qui si ha per intero riportato.

ART. 8 – DIREZIONE DELLA FORNITURA E RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Roma Servizi, secondo quanto indicato all'art. 7.1 del Capitolato Tecnico, che qui si ha per intero riportato, dovrà provvedere alla costituzione della Direzione della Fornitura mediante proprio personale a tale scopo designato. Sarà invece compito dell'Appaltatore, secondo quanto prescritto all'art. 7.2 del Capitolato Tecnico, provvedere, per proprio conto, alla nomina di un Referente Unico della Fornitura.

8.1 Controllo del Personale

L'Appaltatore ha l'obbligo trasmettere alla Direzione della Fornitura l'elenco del proprio personale e di quello di eventuali subappaltatori impiegati nel presente appalto. Detto elenco dovrà essere predisposto secondo le prescrizioni e con le modalità previste all'art. 7.3 del Capitolato Speciale cui, per brevità, si rimanda.

ART. 9 – SICUREZZA

L'Appaltatore, ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i., si impegna a redigere il Piano Sostitutivo della Sicurezza o, qualora necessario, il Piano Operativo della Sicurezza e dovrà trasmetterlo a Roma Servizi entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva o, in alternativa, prima dell'inizio delle attività oggetto del presente contratto.

ART. 10 – VERIFICA DI CONFORMITA' E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

Le opere appaltate potranno essere oggetto di verifica in corso d'opera, in accordo con la Direzione della Fornitura.

La verifica delle opere eseguite verrà effettuata al termine della fornitura e posa in opera relativamente ad ogni singolo contratto applicativo.

10.1 L'Appaltatore prende atto che tutti gli oneri inerenti l'esecuzione delle verifiche sono a suo totale carico, ferme restando le responsabilità sancite, a suo carico, dal vigente Codice Civile.

10.2 Come previsto all'art.12 del Capitolato Tecnico, che qui si ha per intero riportato, ultimate tutte le fasi della fornitura di ogni singolo contratto applicativo, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta a Roma Servizi concordando altresì la data relativa alla verifica della fornitura al fine di redigere, in contraddittorio, il verbale di verifica.

10.3 La Direzione della Fornitura potrà rifiutare in tutto o in parte la fornitura di che trattasi. In tal caso sarà compito dell'Appaltatore, entro dieci giorni, sostituire in tutto o in parte quanto fornito senza nulla a pretendere da Roma Servizi.

ART. 11 - CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA

Per ciascun contratto applicativo, l'Appaltatore emetterà fattura dopo l'emissione del verbale di ultimazione della fornitura oggetto del presente Accordo Quadro, redatto da parte del Direttore della Fornitura. Roma Servizi provvederà alla liquidazione delle stesse, regolarmente emesse, nei termini di legge.

11.2 Qualora Roma Servizi accerti irregolarità nel D.U.R.C. che segnalino inadempienza contributiva, da parte dell'Appaltatore, relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stessa procederà a

trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza che sarà versato direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

11.3 Roma Servizi effettuerà i pagamenti, mediante bonifico, presso la Banca codice IBAN:, sul quale è abilitato ad operare il sig., nato a, il C.F:

11.4 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a Roma Servizi ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore ha prestato regolare garanzia definitiva a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali mediante rilasciata da in data, per un importo di € ... (euro .../..), calcolato ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/16 e s.m.i., fatta salva la riduzione di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs 50/16 e s.m.i. medesimo.

La garanzia definitiva sarà svincolata, in deroga a quanto disposto dall'art. 103 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., citato, al termine del periodo di garanzia di cui al precedente art.6.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

13.1 L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., a stipulare, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle attività, una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti da Roma Servizi, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere ed impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto, di massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00), nonché contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, per un importo non inferiore ad € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) ed un massimale pari ad € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).

Le suddette coperture assicurative dovranno essere fornite da primaria compagnia assicuratrice.

13.2 Per quanto qui non espressamente indicato si rimanda all'art. 9.1 del Capitolato Speciale.

13.3 L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a garantire e a tenere sollevata ed indenne Roma Servizi da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore si obbliga, tra l'altro, ad intervenire, ai sensi dell'art. 105 del c.p.c, come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro Roma Servizi in relazione ad incidenti e fatti comunque connessi con il presente contratto. Qualora l'Appaltatore non si costituisca in giudizio all'udienza di comparizione si impegna:

- ad accettare le sentenze rese nel giudizio principale nonché le prove acquisite, nel corso del giudizio stesso, rinunciando, sin da

ora, ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere Roma Servizi di tutte le spese a quest'ultima addebitate;

- a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che Roma Servizi abbia, eventualmente, corrisposto a terzi a meno che la stessa non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti di Roma Servizi medesima.

13.4 Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare, nella esecuzione delle opere, i provvedimenti e le cautele necessari a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette agli interventi, nonché atti ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia.

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dà atto che tutte le prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate, oltre che dal Capitolato Speciale, comprensivo degli allegati e disposizioni ivi richiamate, dalla vigente normativa in materia.

14.1 Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

ART. 15 - PENALITA'

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'inizio e/o nell'ultimazione delle forniture previste dai singoli contratti applicativi, l'Appaltatore soggiacerà ad una penale di € 300,00 (euro trecento).

Raggiunto l'importo complessivo delle penali applicate il 10% dell'importo contrattuale, Roma Servizi avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della garanzia definitiva.

15.1 Le penali saranno comminate previa contestazione scritta dell'inadempimento da parte di Roma Servizi. Decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'Appaltatore abbia interposto valida opposizione, le penali si intendono accettate.

È sempre fatto salvo il diritto di Roma Servizi al risarcimento dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto all'art. 15 del capitolato speciale, che qui si ha per intero riportato, in caso di inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte ed entro i termini previsti, Roma Servizi diffiderà l'Appaltatore assegnando il termine per il corretto ed esatto adempimento, decorso inutilmente il quale, procederà alla risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

16.1 Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 Codice Civile le fattispecie di seguito previste:

- venir meno in capo all'Appaltatore di uno o più requisiti previsti all'art. 80 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., oltre ai requisiti di qualificazioni previsti per l'esecuzione dell'appalto;
- violazione al Piano di Sicurezza di cui al precedente art.9;
- violazione della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 18;

- violazione del codice di “Corporate Governance” e del Patto di Integrità di cui al successivo art.19;
- subappalto non autorizzato:
- quando l’Appaltatore si renda colpevole di frode;
- quando l’importo delle penali di cui al precedente art.15 raggiunga il 10% dell’importo contrattuale di ogni singolo contratto applicativo;
- grave negligenza, inadempienza nell’esecuzione del contratto ovvero mancato rispetto delle norme di legge che risultassero comunque pregiudizievoli per l’esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte.

16.2 La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento da parte di Roma Servizi del deposito cauzionale prestato dall’Appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

L’avvenuta risoluzione del contratto sarà notificata da Roma Servizi all’Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

ART. 17 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. In caso di subappalto, l’Appaltatore sarà responsabile delle attività eseguite dal subappaltatore, che resterà in ogni caso coobbligato in solido con l’Appaltatore stesso. Nei confronti del subappaltatore valgono gli obblighi in materia di tutela dei lavoratori, di cui al precedente art.14.1 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art.11.4.

ART. 18 - RECESSO

Il diritto di recesso di Roma Servizi è disciplinato dall'art. 109 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

ART. 18 - RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a Roma Servizi di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente contratto.

18.1 In caso di violazione di quanto sopra riportato il presente contratto sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 19 – GOVERNANCE E PATTO D'INTEGRITA'

L'Appaltatore dà atto di essere a conoscenza dell'adozione da parte di Roma Servizi dei seguenti documenti, pubblicati nel sito societario: Modello organizzativo generale ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.; Piano di Prevenzione della Corruzione; Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e si impegna a rispettare, in proprio e per conto del proprio personale, l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto.

L'Appaltatore dà altresì atto che il "Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati", approvato con delibera di Giunta di Roma Capitale n. 40 del 27 febbraio 2015 e di cui all'allegato sub A), costituisce parte integrante del contratto.

19.1 Mediante la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna:

- a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque a garantire un comportamento tale da non esporre Roma Servizi ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;
- a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;

19.2 In caso di violazione, Roma Servizi procederà alla risoluzione del presente contratto.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ciascuna delle Parti dà e prende atto che, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrebbero essere scambiate e ritenute dalla parte ricevente, informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali (Codice Privacy); e che tali informazioni potrebbero essere inserite all'interno di banche dati gestite da ciascuna delle Parti per rispondere alle proprie finalità organizzative.

20.1 Ciascuna delle Parti, pertanto, con la sottoscrizione del contratto:

- presta il proprio consenso al trattamento di dati, informazioni e notizie che la riguardano ad opera dell'altra, e dichiara di aver ricevuto idonea informativa prevista dall'articolo 13 del Codice Privacy circa le finalità e le modalità del trattamento e di essere a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy;

- si impegna, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal Codice Privacy qualora nell'esecuzione del contratto sia necessario trattare dati di soggetti terzi, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.

ART. 21 - ALTRE CONDIZIONI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nella Bando di gara n., nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale e negli atti ad esso allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, unitamente all'offerta economica dell'Appaltatore.

ART. 22 – SOTTOSCRIZIONE CON FIRMA DIGITALE

Il presente atto viene sottoscritto dai rappresentanti delle parti in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/16 e s.m.i.

ART. 23 - SPESE DI STIPULAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti la stipulazione del presente contratto.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Stipulato il

per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore

(.....)

(.....)

Il sottoscritto, in qualità di della società, Codice Fiscale e Partita IVA n., dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni

oggetto del presente contratto sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

(.....)